


COPIA

Deliberazione **N. 47**

In data 22/12/2016



COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2017 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno 2016, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 18.30 nella Sala delle adunanze Consiglieri. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Bof Gianangelo	Sindaco	X	
2	Sacchet Vincenzo	Consigliere	X	
3	Pol Antonella	Consigliere	X	
4	Gava Mauro	Consigliere	X	
5	De Polo Andrea	Consigliere	X	
6	Faraon Luana	Consigliere	X	
7	Tessari Giovanni	Consigliere		X
8	Michelon Elena	Consigliere	X	
			7	1

Assiste alla seduta il Sig. Fontan Rolando Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bof Gianangelo, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri Michelon Elena, Gava Mauro, Pol Antonella.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i., con i quali veniva istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

CONSTATATO che i commi dal 707 al 721 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 hanno modificato il D.L. 201/2011, rendendo l'I.M.U. dall'anno 2014 non più un'imposta sperimentale, ma dando un nuovo assetto a regime definitivo;

VISTI i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. (Legge di stabilità 2014), con la quale è stata istituita la "IUC" Imposta Unica Comunale con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da: IMU (imposta municipale propria); TASI (tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti);

DATO ATTO che il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per i tributi che compongono la IUC;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, che in particolare:

- alla lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 21/05/2015, in vigore dal 1 gennaio 2015;

RICHIAMATE le modifiche introdotte dall'art. 1 della Legge del 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 01.01.2016, e più precisamente, in sintesi:

- con i commi n. 13 e n. 10, lettere d) e c), viene nuovamente introdotta l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale;
- con il comma 10, lettere a) e b), viene completamente ridefinita l'agevolazione IMU prevista per i fabbricati abitativi concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta;
- con il comma 15 viene introdotta l'esenzione IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- con i commi 21, 22 sono introdotti sostanziali cambiamenti con riferimento al tema della determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E;
- con il comma 23 è stabilito che gli atti di aggiornamento della rendita catastale dei fabbricati censiti in categoria D e E, presentati ai sensi del sopracitato comma 22 entro il 15 giugno 2016, hanno effetto dal 01 gennaio 2016;
- con il comma 53 è prevista una riduzione d'imposta pari al 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTO il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTA la Legge 232/2016 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", che prevede la conferma del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che le modifiche normative introdotte dell'art 1, commi 10-13-14-15-21-22-23-26-28-53-54, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, costituiscono automatica modifica del sopra citato "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 21/05/2015;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 3 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 10, lettera b), della L. 208/2015 :

"La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. ..."

che sostituisce integralmente, a decorre dal 01.01.2016, la previgente disciplina in materia di agevolazioni per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, precisando che quest'ultime sono ora assoggettate all'aliquota degli altri fabbricati e, ricorrendone tutti i requisiti di legge, alla riduzione del 50% della base imponibile;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2016, con la quale si determinavano le aliquote e le detrazioni I.M.U. per l'anno 2016, confermando quelle già approvate per l'anno precedente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 10.11.2016, esecutiva, di approvazione dello schema di bilancio di previsione armonizzato 2017/2019, che prevede, per il rispetto degli equilibri previsti dall'art. 162 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, un'entrata IMU per il 2017, al netto della quota destinata ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale (€ 185.000,00), pari ad euro 590.000,00;

RITENUTO nell'ambito della propria potestà regolamentare, allo scopo di garantire la corretta gestione, il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e la conservazione degli equilibri di bilancio, di **ridurre** per l'anno 2017 alcune aliquote già in vigore, come di seguito:

OGGETTO DI IMPOSTA	ALIQUOTA
1) Altri Fabbricati, esclusi quelli classificati nella categoria catastale D/5	7.6 per mille (aliquota ordinaria)
2) Aree edificabili	7.6 per mille
3) Altri fabbricati classificati in categoria catastale D/5	9.6 per mille
4) Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9	5.0 per mille

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2017 la detrazione di € 230,00 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, applicandosi tale detrazione anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017 è attualmente fissato al 28 febbraio 2017;

DATO ATTO che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze (entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione) per via telematica mediante l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del MEF, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico ai sensi della normativa vigente;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Sentito il sindaco che sottolinea come con questo provvedimento venga perseguita la volontà di questa amministrazione di ridurre il carico fiscale ai cittadini nonostante la situazione finanziaria complessiva;

CON voti favorevoli 6, astenuto 1 (Michelon Elena) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

OGGETTO DI IMPOSTA	ALIQUOTA
1) Altri Fabbricati, esclusi quelli classificati nella categoria catastale D/5	7.6 per mille (aliquota ordinaria)
2) Aree edificabili	7.6 per mille
3) Altri fabbricati classificati in categoria catastale D/5	9.6 per mille
4) Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9	5.0 per mille

- 3) di confermare per l'anno 2017 la detrazione di € 230,00 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, applicandosi tale detrazione anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017 e che il gettito complessivo stimato, al netto della quota destinata ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale (€185.000,00), ammonta ad € **590.000,00**;
- 5) di dare atto che le aliquote vengono ridotte rispetto agli anni 2015-2016, mentre le detrazioni rimangono invariate;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze (trasmissione telematica per il tramite del *Portale del federalismo fiscale*) entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul predetto sito informatico.

PARERE DI COMPETENZA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to Rita Fides Menegon

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Bof Gianangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fontan Rolando

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il 09.01.2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

lì, 09.01.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Checuz Nicoletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs 267/2000, il

lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta